

Edizione di mercoledì 27 Novembre 2019

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: posticipati i termini di presentazione delle domande e il click day
di **Debora Reverberi**

PENALE TRIBUTARIO

Il modello 231 si estende ai reati fiscali
di **Marco Bargagli**

AGEVOLAZIONI

Per il forfettario storno delle fatture con addebito dell'Iva
di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

Difesa di Agenzia delle entrate-Riscossione: il punto della Cassazione
di **Gennaro Napolitano**

AGEVOLAZIONI

Bonus vendita di prodotti sfusi: ampliata la platea dei beneficiari
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

HOSPITALITY

Gli omaggi delle imprese alberghiere: aspetti Iva
di **Leonardo Pietrobon**

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: posticipati i termini di presentazione delle domande e il click day

di Debora Reverberi

Il Mise offre **più tempo alle imprese e reti d'impresa che intendono beneficiare del "voucher innovation manager"**.

Il Decreto direttoriale di ieri, **26.11.2019**, ha disposto la proroga del **termine finale per la compilazione delle domande di accesso all'agevolazione alle ore 12.00 del 6.12.2019** e la posticipazione del **click day** per l'invio delle domande di accesso alle agevolazioni **dalle ore 10.00 del 12.12.2019**.

La fase di compilazione delle domande avrebbe dovuto chiudersi alle ore 17:00 di ieri e il click day era originariamente previsto alle ore 10 del 03.12.2019.

Le tempistiche del beneficio sono state caratterizzate da un **ritmo incalzante**.

L'elenco degli *innovation manager* è stato pubblicato con Decreto direttoriale del 6.11.2019 e il 7.11.2019 è stato aperto lo sportello di compilazione telematica delle domande: **le imprese avevano meno di tre settimane per scegliere il manager qualificato e predisporre l'istanza**.

La proroga è stata disposta dunque **al fine di consentire alle imprese e alle reti di imprese il completamento dell'attività di predisposizione delle domande di agevolazione**.

Il decreto direttoriale dispone inoltre che **le reti di imprese non dotate di soggettività giuridica** ovvero i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche **possano presentare all'amministrazione le richieste di accreditamento per l'accesso alla procedura informatica** secondo le modalità di cui all'[articolo 4, comma 4 del decreto direttoriale 25.09.2019](#) **esclusivamente entro il termine del 29.11.2019**.

Le **informazioni sulle modalità di invio** delle domande di ammissione saranno fornite ai soggetti interessati nell'apposita **sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Mise** a partire dalla chiusura dei termini per la compilazione delle domande di agevolazione.

Fra i chiarimenti forniti dal Mise nella **seconda serie di domande e risposte** pubblicate il 20.11.2019 ad integrazione di quelle pubblicate il 13.09.2019, emergono i seguenti **termini e modalità di presentazione delle domande**:

Modalità e termini di trasmissione delle domande

Termini

Trasmissione a partire dalle ore 10.00 del 12.12.2019 previa compilazione della domanda entro le ore 12.00 del 6.12.2019, a seguito della proroga disposta dal Decreto direttoriale del 26.11.2019.

Ordine di ammissione alla fase istruttoria

Domande ammesse secondo **ordine cronologico di presentazione**.

L'agevolazione è concessa infatti con una procedura a sportello, **nei limiti della dotazione finanziaria di 50 milioni di euro**, a cui va dedotta la quota destinata ad oneri di gestione, **tenuto conto delle riserve previste** (25% per le istanze presentate da micro e piccole imprese o reti, 5% per istanze presentate da imprese in possesso del rating di legalità).

Modalità di trasmissione delle domande

Tramite **accesso**, riservato al legale rappresentante dell'impresa proponente tramite CNS, Smart Card o Business Key, **alla procedura informatica nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione"**.

Le reti di imprese non dotate di soggettività giuridica ovvero i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche devono seguire una **procedura apposita**.

Dove richiedere la CNS

La CNS, rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa, va richiesta alle Camere di Commercio, alle Regioni, ai Comuni o ad organismi privati e a **tutti gli enti risultanti nell'elenco disponibile sul sito DigitPa**

Numero di domande presentabili per impresa o rete di imprese

Una sola domanda presentabile per impresa o rete d'impresa.

In caso di domanda da parte di rete d'impresa le singole imprese aderenti non possono presentare domanda autonoma.

In caso di mancato accoglimento della domanda nel 2019 è possibile ripresentarla nel 2020.

Come assolvere l'imposta di bollo sulla domanda

Assolvimento dell'imposta di bollo:

- **tramite annullamento della marca da bollo di importo pari a 16,00 euro** sull'originale disponibile presso l'impresa,
- **riportando il numero identificativo della marca** nell'apposita sezione del modulo di domanda.

Modalità di compilazione della

Tramite **procedura informatica** nell'apposita sezione

domanda

“Voucher per consulenza in innovazione”:

- nel caso di Pmi secondo il modello dell'allegato 1 al Decreto direttoriale del 25.09.2019;
- nel caso di reti d'impresa secondo il modello dell'allegato 2 al Decreto direttoriale del 25.09.2019.

Come individuare un *innovation manager* dall'elenco

A compilazione ultimata **scaricare il pdf e firmarlo digitalmente, per poi ricaricarlo sulla piattaforma.**

Dall'elenco dei manager qualificati di cui al Decreto direttoriale del 06.11.2019.

I profili professionali sono consultabili sulla piattaforma informatica al seguente link: <https://miq.dgiai.gov.it> con la possibilità di adottare filtri.

Allegazione dell'offerta del manager alla domanda

La selezione di un *manager* nell'ambito di una domanda di agevolazione predisposta ed ultimata ne preclude la selezione da altre imprese.

Il documento denominato “offerta prestazione consulenza” viene generato automaticamente dalla procedura informatica in formato xml con i dati relativi alla prestazione consulenziale oggetto di agevolazione già inserite dal proponente nella compilazione della domanda.

Definizione di “impresa unica”

Il documento va firmato digitalmente dal *manager* e ricaricato sulla piattaforma.

Ai fini della quantificazione dell'importo complessivo degli “aiuti *de minimis*” deve aversi riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

Per “impresa unica” si intende un insieme di imprese fra le quali esiste **almeno una delle seguenti relazioni, limitatamente alle imprese localizzate in Italia:**

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello

statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

**Sezione "dati sul progetto" del modulo
di domanda**



Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Il modello 231 si estende ai reati fiscali

di **Marco Bargagli**

Il **D.L. 124/2019** ha **notevolmente inasprito** le pene in caso di frode fiscale perpetrata tramite **l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti**.

Attualmente, il legislatore ha previsto l'applicazione della **reclusione da quattro a otto anni** nei confronti del soggetto che, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, ossia al **fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, **utilizza o emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (ex [articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000](#)).

Ai fini fiscali è previsto un **differente profilo sanzionatorio**:

- i **costi relativi all'acquisto di beni o servizi** derivanti dalla **contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti** sono **deducibili dal reddito d'impresa** allorquando vengano **rispettati i requisiti previsti per la deducibilità dei costi** (**competenza, inerenza, certezza e obiettiva determinabilità** ex [articolo 109 Tuir](#));
- i **costi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti** sono del tutto **indeducibili dal reddito d'impresa**, in quanto **riferiti a beni o servizi mai scambiati o effettivamente prestati**.

Ciò premesso, giova ricordare che il **D.Lgs. 231/2001** prevede anche una **responsabilità amministrativa** a carico delle **società, enti o associazioni** anche **prive di personalità giuridica** qualora vengano commessi, nell'**interesse** o a **vantaggio** della persona giuridica, **particolari reati espressamente previsti dalla Legge** (c.d. reati presupposto).

In particolare, individuato il delitto rilevante ai fini dell'applicazione della normativa *de qua*, il giudice penale può applicare le **sanzioni pecuniarie** specificatamente previste per gli **illeciti amministrativi dipendenti da reato**, di seguito indicate:

- **sanzione pecuniaria;**
- **sanzioni interdittive;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

Nel manuale operativo della Guardia di Finanza, diramato con la [circolare 1/2018](#) sono state valutate, quali **fattispecie delittuose** presupposto della disciplina in rassegna, le ipotesi di **autoriciclaggio**, di **associazione per delinquere**, anche a carattere transnazionale e di **false**

comunicazioni sociali che possono **concorrere con gli illeciti penali-tributari**, ovvero avere **questi ultimi quali reati fine o presupposto**.

Il citato documento di prassi aveva già affermato che una delle **fattispecie penali** compresa nel **catalogo dei reati presupposto**, che danno luogo alla **responsabilità amministrativa degli enti** ai sensi del **D.Lgs. 231/2001**, è **l'associazione per delinquere – anche a carattere transnazionale –** che potrebbe avere i **delitti tributari tra i reati fine**.

In buona sostanza, un'entità giuridica potrà essere chiamata a rispondere delle **sanzioni prescritte dalla disciplina in tema di responsabilità degli enti – anche in punto di aggressione cautelare dei beni sociali –** qualora i **vertici aziendali (o persone loro sottoposte)** pongano in essere, **nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica**, un'associazione per delinquere, anche transazionale, **finalizzata alla commissione di delitti tributari**.

Inoltre, i **reati tributari** possono concorrere con i delitti di **false comunicazioni sociali** previsti dagli [articoli 2621, 2621-bis e 2622 cod civ.](#)

Di conseguenza, qualora il **management di una società o persone a questo “sottoposte”** pongano in essere condotte illecite finalizzate sia all'evasione fiscale che alla formazione di un **bilancio mendace** e tali **reati siano realizzati nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica**, nei confronti di quest'ultima potranno essere applicate specifiche **sanzioni (pecuniarie, interdittive, cautelari)**, in relazione alle **sole prescrizioni dettate in materia di reati societari (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte II – capitolo 3 “L'attività investigativa”, pag. 260)**.

In linea con le **argomentazioni logico-giuridiche diramate dalla prassi operativa**, il decreto fiscale collegato alla **Legge di Bilancio 2020 (D.L. 124/2019)** ha incluso, tra i **reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti**, anche la presentazione della **“dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti inesistenti”** (ex articolo 2 D.Lgs. 74/2000).

In merito, [l'articolo 39, comma 2, del citato D.L. 124/2019](#) (rubricato *“Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”*), ha inserito il **nuovo articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001** il quale prevede che *“In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”*.

Quindi possiamo concludere che, in **relazione alle nuove disposizioni**, le società dovranno **adeguare i propri modelli organizzativi** andando proprio a individuare le **eventuali criticità** che, nella particolare ipotesi di **frode fiscale**, possano anche **coinvolgere la propria azienda** ai fini penali.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Per il forfettario storno delle fatture con addebito dell'Iva

di **Fabio Garrini**

Con due risposte alle istanze di interpello (**risposte n. 499 e 500** pubblicate ieri, **26 novembre 2019**), l'Agenzia esamina il caso del contribuente che, accortosi di aver **erroneamente applicato il regime forfettario** a causa della mancanza dei requisiti, sana la propria posizione con **emissione di note di variazione**.

L'Agenzia precisa che **l'addebito dell'Iva** attraverso la nuova fattura emessa comporta, per il prestatore, **l'obbligo di versamento dell'Iva** anche nel caso in cui il cedente non dovesse provvedere a corrispondergli l'imposta addebitata; inoltre, le prestazioni rese saranno **assoggettate a ritenuta**, e tale ritenuta, se operata, potrà essere scomputata indipendentemente dal fatto che il committente abbia effettuato il relativo versamento all'Erario.

L'addebito dell'Iva

Il caso esaminato negli interpelli riguarda un contribuente che aveva emesso quattro fatture senza addebito dell'Iva in applicazione del **regime forfettario**; fatture regolarmente saldate dal committente.

Successivamente, accortosi dell'errore nell'applicazione del regime a causa della mancanza dei requisiti, provvedeva ad **emettere note di variazione** al fine di stornare le fatture emesse, **emettendo nuove fatture** (queste ultime necessariamente in formato elettronico) con addebito dell'Iva.

Nella **risposta all'istanza di interpello n. 500/2019** l'Agenzia delle entrate conferma la correttezza del comportamento del contribuente, ricordando che **l'errore può essere sanato tanto emettendo note di variazione in aumento** ad integrazione delle fatture originarie, ovvero emettendo **note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie** ed **emettendo nuove fatture**, in sostituzione delle precedenti (questa seconda soluzione risulta quella prescelta dal contribuente).

Allo stesso tempo l'Agenzia censura il comportamento del committente, che avrebbe respinto le fatture inviategli.

Osserva infatti l'Agenzia che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una

prestazione di servizi imponibile **versa l'imposta all'Erario e ha l'obbligo di addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa** al cessionario/committente; d'altro canto, quest'ultimo, tramite l'addebito in fattura, acquisisce il **diritto alla detrazione**, realizzando quindi la piena corrispondenza tra la somma dovuta all'Erario dal fornitore e quella ammessa in detrazione in capo al soggetto acquirente.

Va rammentato che **l'effettiva riscossione del credito Iva da parte del cedente/prestatore è ininfluente** ai fini del funzionamento del meccanismo dell'imposta (occorre aggiungere che questo è vero in generale, a meno che non sia applicato, ove possibile, il **regime di Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis D.L. 83/2012**). L'obbligo di riversare all'Erario l'Iva indicata in fattura sorge, comunque, al momento di emissione della fattura, **indipendentemente dal pagamento della medesima**.

L'Agenzia osserva come, mentre il rapporto committente-Erario è tributario e quindi pubblicistico, la **rivalsa** verso il committente è di **natura privatistica**. Conseguentemente, la possibilità di recuperare l'Iva, correttamente versata all'Erario dall'istante in seguito ad emissione delle nuove fatture ed addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova soluzione nel sistema fiscale, salvo che non si proceda con una **procedura esecutiva individuale e questa resti infruttuosa**.

Quest'ultimo sarebbe infatti uno dei casi in cui è possibile l'**emissione della nota di accredito**, ricordando comunque che una frazione di corrispettivo è già stato incassato (in dipendenza delle precedenti fatture, poi stornate).

La disamina dell'Agenzia è incontrovertibile sotto il profilo tributario, ma il rifiuto del committente potrebbe essere legato ad una sua impossibilità di detrarre l'imposta (potrebbe infatti essere un proratista ovvero un soggetto privato o assimilato ad un privato) e quindi non è escluso che tale committente avesse scelto quel dato fornitore (anche) per il fatto che la sua **prestazione era esclusa da Iva**. Pertanto, con l'emissione delle nuove fatture il contribuente ha **sanato la propria posizione tributaria**, ma giuridicamente è tutto da esplorare il **rapporto giuridico esistente tra committente e prestatore** e il diritto del primo a pretendere dal secondo una **somma aggiuntiva rispetto a quanto originariamente concordato**.

L'obbligo di ritenuta

Il secondo aspetto, esaminato nella "gemella" **risposta all'istanza di interpello n. 499**, riguarda l'obbligo di effettuare la ritenuta che, a seguito della modifica di regime da parte del prestatore, risulta gravare sul committente.

Il prestatore chiede se nella dichiarazione dei redditi potrà far valere a scomputo dell'imposta dovuta le ritenute subite dal committente, anche se quest'ultimo dovesse **omettere il relativo versamento all'Erario**; l'Agenzia sottolinea che il committente ha **rifiutato le note di variazione**

in diminuzione emesse a storno delle fatture originarie, nonché le **nuove fatture su cui è stata esposta la ritenuta d'acconto**. Conseguentemente, non avendo subito le ritenute a titolo di acconto, **l'istante non può vantare alcun credito ai fini dell'imposta sul reddito**.

Più che l'analisi del caso in sé, il relazione a tale punto, risulta di interesse il fatto che **l'Agenzia ha fatto propria la posizione espressa dalla Cassazione nella [sentenza a Sezioni Unite n. 10378 del 12.04.2019](#)** (cancellando la posizione già espressa in diverse precedenti sentenze) secondo cui *"Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, **il sostituto non è tenuto in solido** in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute"*

Pertanto, risulta consolidata la posizione secondo cui **il sostituto, una volta subita la ritenuta, può far valere tale importo** a scomputo in dichiarazione in dichiarazione dei redditi delle imposte dovute, anche senza essere in possesso della relativa certificazione, comunque escludendo di dover temere che l'Erario possa aggredirlo per il recupero di quanto **indebitamente non versato da parte del sostituto**.

Non che l'Agenzia potesse concludere diversamente, per evidenti motivi, ma risulta certamente gradito un cenno di **conferma** dell'Amministrazione Finanziaria su questa **rassicurante posizione espressa dalla Suprema Corte**.

CONTENZIOSO

Difesa di Agenzia delle entrate-Riscossione: il punto della Cassazione

di Gennaro Napolitano

La **Corte di cassazione**, con la [sentenza SS.UU. n. 30008/2019](#), ha ricostruito il **regime giuridico della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)**.

I giudici di legittimità hanno superato il **precedente orientamento** in base al quale l'AdER, quale **successore ope legis di Equitalia**, ove si **costituisca formalmente in giudizio** (in un nuovo processo o in uno già pendente) **deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato** a pena di **nullità del mandato difensivo**, salvo che allegghi **le fonti del potere di rappresentanza e assistenza dell'avvocato del libero foro** prescelto.

Tali fonti devono essere **congiuntamente individuate** in un **atto organizzativo generale** contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e in un'**apposita delibera**, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le **ragioni** che, nel **caso concreto**, giustificano il ricorso a un avvocato del libero foro.

Il regime dell'**invalidità** del conferimento del **mandato ad avvocato del libero foro** in **difetto** tanto dell'**atto organizzativo generale** quanto di un'**apposita delibera specifica** era ritenuto applicabile ad **ogni ipotesi di contenzioso** e in **ogni grado di giudizio**.

In base a tale orientamento, quindi, quello tra la **difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato** e la **difesa svolta da avvocati del libero foro** si connotava alla stregua di un **rapporto di regola a eccezione**.

Con la sentenza in esame la Corte ha **superato** questa impostazione, valorizzando il **dato letterale** dell'[articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016](#). Quest'ultima disposizione prevede che l'AdER:

- **è autorizzata** ad avvalersi del **patrocinio dell'Avvocatura dello Stato** (ex [articolo 43 R.D. 1611/1933](#)), **fatte salve** le **ipotesi di conflitto** e comunque **su base convenzionale**,
- può **altresì** avvalersi, sulla base di **specifici criteri** definiti in appositi **atti di carattere generale**, di **avvocati del libero foro**, nel rispetto delle previsioni di cui agli [articoli 4 e 17 D.Lgs. 50/2016](#) (*Codice dei contratti pubblici*),
- **ovvero può avvalersi ed essere rappresentata**, davanti al **tribunale** e al **giudice di pace**, da **propri dipendenti delegati**, che possono stare in giudizio personalmente,
- **in ogni caso**, ove vengano in rilievo **questioni di massima** o aventi **notevoli riflessi**

economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Le **Sezioni Unite**, peraltro, sottolineano che in materia è recentemente intervenuta anche la **norma di interpretazione autentica** dettata dall'[articolo 4-novies D.L. 34/2019](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019) secondo la quale il ricordato [comma 8, articolo 1, D.L. 193/2016](#), **si interpreta nel senso che** la disposizione dell'[articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933](#) si applica **esclusivamente** nei casi in cui l'AdER intende **non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato** nei **giudizi** a quest'ultima **riservati su base convenzionale**; mentre la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

Secondo la Cassazione tale norma di **interpretazione autentica** non giustifica più l'applicazione dell'istituto del **patrocinio c.d. autorizzato** da parte dell'Avvocatura erariale nella sua **impostazione tradizionale** in termini di rappresentanza e difesa in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi.

L'utilizzo dell'avverbio "**altresì**", infatti, denota la volontà del legislatore di **configurare** la **facoltà di avvalimento** degli **avvocati del libero foro** come **pariordinata** rispetto all'**avvalimento** del **patrocinio** dell'Avvocatura erariale.

La novità della riforma del 2016 sta nella previsione della **devoluzione** a una **apposita convenzione** tra AdER e **Avvocatura dello Stato** della **definizione** dell'ambito di concreta **operatività** del **patrocinio c.d. autorizzato**, che **solo** entro quei **limiti** rimane pur sempre **organico ed esclusivo**.

Ne consegue che ormai, a maggior ragione a **convenzione stipulata** tra AdER e Avvocatura, **non sussiste** alcun **rapporto di regola a eccezione** tra **avvalimento dell'Avvocatura erariale** e di **avvocati del libero foro**, *"ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre"*.

In conclusione, quindi, la Corte precisa che, per la **rappresentanza** e la **difesa in giudizio**, l'AdER, impregiudicata la **generale facoltà** di **avvalersi** anche di **propri dipendenti delegati** davanti al **tribunale** e al **giudice di pace**, si avvale:

- dell'**Avvocatura dello Stato** nei casi previsti come ad essa riservati dalla **convenzione** con questa intervenuta (*fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, regio decreto 1611/1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza*), oppure ove vengano in rilievo **questioni di massima** o aventi **notevoli riflessi economici**
- ovvero, **in alternativa** e **senza bisogno di formalità**, né della delibera prevista dal richiamato [articolo 43, comma 4](#), di **avvocati del libero foro** (*nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 4 e 17, D.Lgs. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di*

carattere generale adottati ai sensi del comma 5, articolo 1, D.L. 193/2016) in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Peraltro, quando la **scelta** tra il **patrocinio** dell'**Avvocatura erariale** e quello di un **avvocato del libero foro** discende dalla **riconduzione** della **fattispecie** alle **ipotesi** previste dalla **convenzione** tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di **indisponibilità** di questa ad assumere il patrocinio, la **costituzione** dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la **sussistenza** del relativo **presupposto di legge**, **senza bisogno di allegazione** e di **prova** al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.



AGEVOLAZIONI

Bonus vendita di prodotti sfusi: ampliata la platea dei beneficiari

di Clara Pollet, Simone Dimitri

In data 21 novembre 2019 il Senato ha approvato, con modifiche, il **D.D.L. n. 1547 di conversione** in legge del D.L. 111/2019 (Decreto clima), **recante misure urgenti** per il rispetto degli obblighi previsti dalla **Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria**.

Il Dossier n. 175/1 del 20 novembre 2019 propone una panoramica degli **emendamenti apportati al testo del DDL di conversione del decreto clima** (D.L. 111/2019 – A.S. 1547), che adesso passa alla Camera per l'approvazione definitiva.

La campagna governativa *plastic free* passa anche dall'articolo 7 del Decreto clima, che prevede l'istituzione di una **misura incentivante**, con la finalità di **ridurre la produzione di rifiuti** e **contenere gli effetti climalteranti**. La misura mira a cambiare le abitudini dei consumatori, **incentivando l'utilizzo dei prodotti sfusi o alla spina**.

L'[articolo 7 D.L. 111/2019](#), pubblicato nella G.U. n. 241 del 14.10.2019 (testo ante *iter* di conversione in legge) introduce, in via sperimentale, un **contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina**.

Nello specifico:

1. gli **esercizi di vicinato** sono definiti quali esercizi aventi **superficie di vendita non superiore a 150 m²** nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti **e a 250 m² nei Comuni con popolazione residente superiore** ([articolo 4, lett. d, D.Lgs. 114/1998](#));
2. le **medie strutture di vendita**, invece, sono definite quali strutture aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lett. d) e **fino a 1.500 m²** nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti **e a 2.500 m² nei Comuni con popolazione residente superiore** ([articolo 4, lett. e, D.Lgs. 114/1998](#)).

Al termine del dibattito parlamentare la Commissione in sede referente ha deliberato di **estendere il contributo anche agli esercenti di grande struttura**, oltre che **per l'apertura di nuovi negozi esclusivamente dedicati alla vendita di prodotti sfusi**.

Gli **esercizi commerciali di "grande struttura"** sono esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto 2 dell'elenco precedente ([articolo 4, comma 1, lett. f, D.Lgs. 114/1998](#)).

Il contributo in argomento è attribuito, **nell'ordine di presentazione delle domande**, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella **misura massima di 5.000 euro**.

Sempre in tema di novità introdotte in sede di conversione si segnala che il bonus viene riconosciuto **anche in caso di utilizzo di contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare**; inoltre, l'esercente può rifiutarsi e non accettare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei (nuovo comma 1-*bis*). Restano fermi, invece, i precedenti vincoli per accedere al contributo: **in caso di contenitori offerti dall'esercente**, gli stessi **non potranno essere** (con tutta evidenza) **dei contenitori monouso**. Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno regolate con apposito decreto ministeriale. Tale decreto dovrà, tra l'altro, prevedere specifiche verifiche che permettano di rilevare che l'attività di vendita in parola sia svolta per un **periodo minimo di tre anni, a pena di revoca dell'incentivo**.

Il contributo economico riconosciuto resta commisurato alla **spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita** al consumatore finale **oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi**.

La dotazione finanziaria della misura è posta nel limite massimo di spesa di **20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021**. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme europee in materia di **aiuti di Stato "de minimis"**.

Si ricorda infine che in materia di prodotti monouso, la **direttiva (UE) 2019/904**, riguardante la **riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**, reca misure concernenti la **riduzione del consumo** (articolo 4) e **restrizioni all'immissione sul mercato** (articolo 5) di prodotti di plastica monouso.

Gli Stati membri sono chiamati ad **adottare "misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura" del consumo di tazze per bevande** (inclusi i relativi tappi e coperchi) e di **alcune tipologie di contenitori per alimenti**.

Inoltre, gli Stati membri sono chiamati a **vietare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti di plastica monouso**, salvo non rientrano nell'ambito di applicazione di specifiche direttive in materia:

- 1) **bastoncini cotonati**, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della **Direttiva 90/385/CEE** del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) **posate**;
- 3) **piatti**;
- 4) **cannucce**, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della **Direttiva 90/385/CEE** o della **Direttiva 93/42/CEE**;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) **contenitori per alimenti in polistirene espanso**, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- **destinati al consumo immediato**, sul posto o da asporto,
- generalmente consumati direttamente dal recipiente e
- pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) **contenitori per bevande in polistirene espanso** e relativi tappi e coperchi;

9) **tazze per bevande in polistirene espanso** e relativi tappi e coperchi.

Gli Stati membri devono attuare le disposizioni necessarie per conformarsi alla citata direttiva **entro il 3 luglio 2021**.



HOSPITALITY

Gli omaggi delle imprese alberghiere: aspetti Iva

di **Leonardo Pietrobon**

Sempre più spesso anche le imprese alberghiere, come altre attività d'impresa, al fine di fidelizzare i propri clienti, provvedono a fare degli omaggi alla propria clientela.

In tale ipotesi le questioni che si pongono sono le seguenti:

- **l'Iva sugli acquisti** destinati ad omaggi **è detraibile?**
- **l'Iva sul bene omaggiato è dovuta?**

Per rispondere alla prima questione è utile verificare se il bene o la prestazione di servizio acquistata rientri nell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, e non ricada in uno di quei beni per i quali la detrazione dell'IVA è vietata.

[CONTINUA A LEGGERE](#)



Scopri
TEAMSISTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato

CLICK